

GENERASVILUPPO SOSTENIBILE

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Mod. GVGSSB - ed. 04/2023

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall' ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 05/04/2023



Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	<i>Per la prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.</i>
Assicurato	<i>Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.</i>
Beneficiario	<i>Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.</i>
Contraente	<i>Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.</i>
Data di decorrenza	<i>Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.</i>
Data di valutazione	<i>Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso del Documento Unico di Rendicontazione inviato annualmente da Generali Italia, è la data cui si riferisce il documento stesso.</i>
Fondi interni	<i>Fondi di investimento appositamente creati da Generali Italia in funzione di prodotti assicurativi finanziari le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.</i>
Gestione separata GESAV	<i>Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.</i>
IVASS	<i>Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.</i>
Polizza	<i>Documento che prova il contratto di assicurazione.</i>
Premio	<i>Importo che il contraente versa a Generali Italia.</i>
Proposta di assicurazione	<i>Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.</i>
Quota	<i>Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata a fondi interni.</i>
Recesso	<i>Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.</i>
Ricorrenza annuale del contratto	<i>Anniversario della data di decorrenza.</i>
Valore unitario della quota	<i>Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.</i>
Valore complessivo netto del fondo interno	<i>Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).</i>
Valorizzazione	<i>Determinazione del valore di quote di fondi interni.</i>
Volatilità	<i>Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote dei fondi interni; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.</i>

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERASVILUPPO SOSTENIBILE prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→Definizioni) una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→Definizioni).

Questa prestazione può essere integrata con una o più **assicurazioni facoltative**, che prevedono prestazioni **complementari**.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale** che è investito, al netto dei costi (→art. 25) e della parte relativa alle eventuali assicurazioni complementari:
 - al 40% nella gestione separata GESAV
 - al 60% in fondi interni a scelta del contraente; su richiesta del contraente, una parte (83,33%) di questa componente può essere temporaneamente investita in gestione separata, per essere poi investita in fondi interni con trasferimenti programmati, secondo le condizioni del servizio "Bilancia" (→ art. 10)
- eventuali **premi unici aggiuntivi**, che sono investiti, al netto dei costi (→art. 25):
 - al 40% nella gestione separata GESAV
 - al 60% in fondi interni a scelta del contraente, senza possibilità di investimento temporaneo in gestione separata

Generali Italia può **non consentire** il versamento dei premi unici aggiuntivi.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Questo importo è indicato in polizza (→Definizioni) per il premio unico iniziale e nelle singole quietanze per i premi unici aggiuntivi.

A ogni investimento in quote di fondi interni, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→art. 7)
- numero delle quote assicurate nell/i fondo/i interno/i e valore/i quota.

Art. 3 Prestazione e garanzia

Il capitale che Generali Italia paga in caso di decesso dell'assicurato è pari al valore del contratto (→art. 4) alla data del decesso a cui si aggiunge un incremento dello 0,2% sul valore in quote di fondi interni.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→art. 2). La garanzia **non opera** per la componente in quote di fondi interni.

Premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 24) e in caso di attivazione del servizio "Bilancia", il capitale assicurato è riproporzionato.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondi interni) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**:
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→Definizioni)
- b. valore in **quote di fondi interni**:
capitale investito in quote di fondi interni alla data di valutazione o di evento (per es. decesso, riscatto, cambio fondo interno), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento

- c. valore in gestione separata **destinato all' investimento in quote di fondi interni** (se attivo il servizio "Bilancia"): capitale temporaneamente investito in gestione separata e non ancora trasferito ed investito in quote, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la clausola, fino alla data di valutazione
- d. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi.

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERASVILUPPO SOSTENIBILE prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile in allegato e su www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→art. 25), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso, la somma dei capitali rivalutati non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali, riproporzionata per effetto di eventuali riscatti parziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Per il calcolo del valore in gestione separata e del valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote (→art. 10), l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a giugno 2022, alla ricorrenza di giugno 2023 l'anno considerato va dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023.

Rivalutazione annuale

A ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionati per effetto di eventuali riscatti parziali o del servizio "Bilancia" sono rivalutati come descritto sopra;
- ogni capitale assicurato, determinato da premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente ed riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali o del servizio "Bilancia" è rivalutato in relazione al periodo compreso tra la data di decorrenza del premio versato e la ricorrenza annuale successiva.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in gestione separata e il valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote (→ art. 10), la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

Art. 6 Calcolo del numero di quote dei fondi interni

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola dividendo la parte di premio investita in quote, al netto dei costi, per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota →Definizioni) è effettuata ogni giorno, eccetto il sabato e i giorni festivi. Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 18).

Riscatto; recesso (→art. 23); **disinvestimento relativo al servizio "Cambia fondi"** (→art. 9): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

¹ Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 21.

Se i fondi interni da cui disinvestire sono diversi da quelli previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente è informato prima.

Servizio “Bilancia” : giorno di valorizzazione coincidente con la data di effetto dell’ operazione; se un comparto non prevede la valorizzazione in tale data: giorno di valorizzazione precedente.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

Servizi connessi all’assicurazione principale

Il contratto prevede:

- servizio di scelta fondi interni, sempre attivo (→art. 8);
- servizio di cambio fondi (switch (→art. 9) attivato **su richiesta** dal cliente, per il quale sono previste commissioni (→art 25)
- servizio “Bilancia” (→ art. 10) attivato su richiesta del contraente, senza costi aggiuntivi.

Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni

Il contraente sceglie uno o più fondi tra quelli offerti da Generali Italia per impiegare il 60% del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi.

I fondi interni disponibili sono:

- GENERALI TUTELA DEL CLIMA
- GENERALI PARI OPPORTUNITÀ
- GENERALI CONSUMO RESPONSABILE
- GENERALI CRESCITA SOSTENIBILE
- GENERALI SALUTE E BENESSERE

Generali Italia si riserva di collegare al contratto nuovi fondi interni.

Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)

Dopo un anno dalla data della decorrenza, il contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata in quote da quote di fondo/i interno/i, in quote di altro/i fondo/i interno/i. A tal fine deve presentare richiesta scritta all’agenzia cui è assegnato il contratto.

Se attivato il servizio “Bilancia” il cambio di fondo/i può essere richiesto se il servizio è già concluso o, se ancora attivo, richiedendone la conclusione anticipata.

L’importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→ art. 7), al netto dei costi.

L’importo ottenuto a seguito della conversione viene diviso per il valore unitario delle quote dei fondi interni di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

La nuova composizione dei fondi, il numero delle quote e la relativa quotazione vengono riportati in appendice.

Art. 10 Servizio “Bilancia”: investimento progressivo in quote

Può essere attivato su richiesta del contraente solo quando sottoscrive il contratto. Riguarda il premio unico iniziale: sono esclusi quindi i premi unici aggiuntivi.

La componente del premio unico iniziale destinata all’investimento in quote di fondi interni è in parte inizialmente investita in gestione separata per poi essere in modo progressivo trasferita automaticamente in quote nei fondi scelti dal contraente, fino a completare l’operazione alla fine del secondo anno.

Ripartizione iniziale

Se il contraente sceglie questo servizio, la componente del premio unico iniziale destinata all’investimento in quote (60% del premio → art. 2) è così ripartita:

- 16,67% in quote di fondi interni
- 83,33% in gestione separata: investimento temporaneo per conservare gli importi in attesa che siano progressivamente investiti in quote di fondi interni (“valore in gestione separata destinato all’investimento in quote”).

Esempio:

Premio unico iniziale: € 10.000

Diritti di emissione: € 10

Cifra fissa: € 150

Capitale investito: € 10.000 - €150- €10 = € 9.840

- 40% nella gestione separata = 40% di € 9.840 = € 3.936
- 60% in quote di fondi interni = 60% di € 9.840 = € 5.904

Con l'attivazione del servizio "Bilancia" la parte destinata all'investimento in quote di fondi interni viene così ripartita:

- 83,33% in gestione separata = 83,33% di € 5.904 = € 4.919,80 (da investire progressivamente in quote di fondi interni nel corso dei successivi 2 anni)
- 16,67% in quote di fondi interni = 16,67% di € 5.904 = € 984,20 (investiti subito in quote di fondi interni)

Pertanto il premio unico iniziale di € 10.000 è inizialmente investito come segue:

- € 4.919,80 + € 3.936 = € 8.855,80 in gestione separata = 90% di € 9.840
- € 984,20 in quote di fondi interni = 10% di € 9.840

Esecuzione

I trasferimenti iniziano dalla fine del secondo mese di decorrenza del contratto; proseguono in modo automatico ogni 2 mesi, per 12 operazioni.

La **data effetto** di ogni trasferimento coincide con la ricorrenza bimestrale del contratto; se la data effetto è l'ultimo giorno di un mese (es. 31), negli altri mesi coincide con il 31 o con la prima data utile precedente (28 o 29 per febbraio, 30 per aprile, giugno, settembre).

Esempio: data di decorrenza del contratto 2 gennaio: ricorrenze bimestrali al 2 marzo, 2 maggio...; data di decorrenza del contratto 31 ottobre: ricorrenze bimestrali al 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile

Per ogni trasferimento, a ciascuna data si raggiungono questi valori percentuali minimi di investimento in quote:

	alla decorrenza del contratto	alla data effetto n.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% minima in quote	16,67	23,61	30,56	37,50	44,44	51,39	58,33	65,28	72,22	79,17	86,11	93,06	100,00

Per calcolare la percentuale investita in quote (per numero e quindi anche per valore) e dunque l'importo da trasferire:

- il valore di ciascuna quota è valutato nel giorno di riferimento
- il valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote è valutato alla data effetto del trasferimento.

La rivalutazione considerata nel calcolo del valore in gestione separata di cui sopra è riconosciuta solo sull'importo trasferito.

Conclusione anticipata

Il contraente può chiedere la conclusione anticipata del servizio almeno 7 giorni prima della data di effetto del trasferimento programmato; in questo caso, alla prima data effetto utile successiva alla richiesta, il "valore in gestione separata destinato all'investimento in quote" è trasferito in un'unica soluzione.

Esempio: data di decorrenza del contratto 2 gennaio: ricorrenze bimestrali al 2 marzo, 2 maggio...; Con data di richiesta della conclusione anticipata 16 aprile, data effetto del trasferimento 2 maggio; Con data di richiesta della conclusione anticipata 29 aprile, data effetto del trasferimento 2 luglio.

Assicurazioni complementari (facoltative)

Art. 11 Tutela: assicurazioni facoltative complementari

Quando sottoscrive il contratto, il contraente può integrare la prestazione in caso di decesso dell'assicurato prevista dall'assicurazione principale con una o più assicurazioni complementari facoltative:

- Temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante (→ art. 12)
- Family care a premio unico (→ art. 13)

- Temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio del capitale per morte da incidente stradale (ACMA-IS), con capitali assicurati più elevati (a parità di premio) per i clienti iscritti al programma Più Generali² (ACMA-IS Plus) (→ art. 14)

Per queste assicurazioni facoltative valgono le seguenti **norme comuni**:

- operano solo se inserite in polizza
- si risolvono, non producono effetto e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia:
 - se alla scadenza di esse l'assicurato è in vita
 - in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale
- non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti
- le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete, per una corretta valutazione del rischio da parte di Generali Italia
- il premio è calcolato sulla base dell'età assicurativa dell'assicurato e del capitale assicurato complementare.

Art. 12 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Premio e capitale

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell'assicurazione facoltativa.

Art. 13 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)

Prestazione

Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario se, nel corso della durata dell'assicurazione facoltativa, l'assicurato e almeno un componente del suo nucleo familiare (persona che fa parte dello stesso stato di famiglia alla data dell'evento) decedono in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

L'assicurazione opera solo se indicata in polizza ed è **riservata ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**³.

Premio e capitale

Il capitale assicurato aggiuntivo si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato aggiuntivo, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato aggiuntivo, il contraente versa un premio di € 10.

Art. 14 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario. Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

Premio e capitale assicurato

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

A.C.M.A. - I.S. Plus riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"⁴

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 15.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 15.000 e un massimo pari al valore minore tra € 150.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

² I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili sul sito www.generali.it.

³ Vedi nota 2.

⁴ Vedi nota 2.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 15 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non è assicurabile chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non è assicurabile:

- TCM: chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 40 anni e 6 mesi
- Family Care, A.C.M.A.-I.S. e A.C.M.A.-I.S. Plus: chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 65 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 16 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

Non ci sono limitazioni/esclusioni.

Assicurazione complementare TCM

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportive pericolose, come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea⁵, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti al posto di quella assicurata.

Limitazioni

⁵ Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni; per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.

Assicurazione complementare Family Care

L'integrazione "Family Care" non opera se il decesso si verifica dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha causato. Sono applicabili le stesse condizioni ed **esclusioni** previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico se compatibili.

Assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus

Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico (→ art. 12) se compatibili; inoltre non è coperto il decesso per lesioni causate da:

- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria, avvelenamenti, infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Ulteriori limitazioni per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus:

La copertura non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 17 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 18 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁶ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

⁶ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano su www.generali.it e nelle agenzie.

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'assicurato:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede⁷
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁸, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- se operano assicurazioni complementari: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁹ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.
- inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care":
 - certificato di morte del familiare diverso dall'assicurato o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte del familiare sottoscritta da un erede¹⁰
 - autocertificazione di stato di famiglia alla data dell'evento¹¹
 - documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale (ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell'autopsia ove eseguita; verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi).

Documenti necessari in caso di riscatto:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato¹², se non coincide con il contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 19 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede un **premio unico iniziale ed eventuali premi unici aggiuntivi**. Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Premio unico iniziale: importo minimo €10.000

Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000 (€ 2.500 per iscritti al programma Più Generali)

Premi complessivi: importo massimo € 500.000

Gli importi comprendono i costi e l'eventuale premio per assicurazioni facoltative.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio, per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari a premio unico, può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia;

⁷ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

⁸ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁹ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

¹⁰ Vedi nota 7.

¹¹ Vedi nota 7.

¹² Vedi nota 7.

- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹³;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- assegno bancario o postale¹⁴ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario¹⁵;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e

Non è possibile versare i premi in contanti.

Per le assicurazioni complementari il premio deve essere versato insieme al premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 20 Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Le coperture complementari hanno le seguenti durate:

- TCM: **15 anni** se alla decorrenza del contratto l'assicurato ha un'età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 30 anni e 6 mesi; **10 anni** se alla decorrenza del contratto l'assicurato ha un'età pari o superiore a 30 anni e 6 mesi ed inferiore a 40 anni e 6 mesi
- Family care, ACMA-IS e ACMA-IS Plus: **10 anni**

Art. 21 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato consenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Art. 22 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento.

¹³ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

¹⁴ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

¹⁵ Vedi nota 13.

Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 23 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia¹⁶ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

- eventuali imposte
- eventuale parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto (→ art. 25), indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 24 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, scrivendo a Generali Italia¹⁷ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo privo di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto è pari al valore del contratto (→ art. 4) alla data di richiesta, al netto dei costi. Per la componente in quote di fondi interni, il valore di riscatto è pari al prodotto tra il valore unitario della quota nel giorno di riferimento relativo al riscatto (→ art. 7) e il numero di quote.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Se attivato il servizio "Bilancia" il riscatto parziale può essere richiesto:

- se il servizio è già concluso
- se ancora attivo, dopo averne richiesto la conclusione anticipata.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di fondi interni.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto devono essere almeno pari a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

Per le assicurazioni complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

¹⁶ Vedi nota 6.

¹⁷ Vedi nota 6.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 25 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10 euro 5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Diritti di quietanza	2,50 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo 1 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Costi percentuali	0% sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi
Cifra fissa	150 euro sul premio unico iniziale
	100 euro sui premi unici aggiuntivi

Costi sui premi per assicurazioni complementari facoltative

Caricamenti	Costo Percentuale	12%	TCM, A.C.M.A.- I.S., A.C.M.A.- I.S Plus
		18%	Family Care

Costi per Riscatto

Costo amministrativo: 10 euro

Se il riscatto è **chiesto prima che siano trascorse 5 annualità**: al valore in gestione separata si applica una **percentuale di riduzione**, così determinata:

riscatto nel corso della 2 ^a annualità	riscatto nel corso della 3 ^a annualità	riscatto nel corso della 4 ^a annualità	riscatto nel corso della 5 ^a annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Costi per servizio "Cambia fondo"

Switch	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	60 euro

Costi sui fondi interni

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti, disponibili in allegato e su www.generali.it, e ai rendiconti annuali, disponibili su www.generali.it.

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,75
---	------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento dello 0,1%, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

A seguito di iniziativa commerciale, dal 5 aprile al 30 giugno 2023, per i contratti con premio unico iniziale pari o superiore a € 20.000 il valore trattenuto dal rendimento della gestione separata è ridotto a 0,65% per le prime 3 annualità assicurative e a 1,3% per le successive annualità e non sono applicati incrementi per rendimenti pari o superiori a 4,10%.

Per accedere a tale iniziativa, i contratti devono essere sottoscritti da un contraente che non eserciti, nel periodo dal 5 aprile fino al 31 luglio 2023, il riscatto totale o parziale su altra polizza Vita precedentemente stipulata con Generali Italia.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 26 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, scrivendo a Generali Italia¹⁸ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- *dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio*
- *dopo il decesso del contraente*
- *dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.*

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁹; quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 27 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato²⁰, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice.

In caso di cessione, tutti i servizi a richiesta sono disattivati; devono eventualmente essere richiesti di nuovo dal cessionario.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge²¹ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 30 Foro competente

¹⁸ Vedi nota 6.

¹⁹ Art. 1920 del Codice civile.

²⁰ Vedi nota 7.

²¹ Art. 1923 del Codice civile.

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente²². Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 31 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

²² Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.

Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzare sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'integrità dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 2: Regolamento del fondo interno Generali Tutela del Clima

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate verso aziende che contribuiscono alla Tutela del Clima.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato anche da investimenti in aziende che contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento a livello globale, all'incremento della produzione di energia rinnovabile e alla gestione e tutela dell'ambiente.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;

- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 3: Regolamento del fondo interno Generali Pari Opportunità

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate al rispetto delle Pari Opportunità e alla tutela dell'Equità.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato anche da investimenti in aziende attente al rispetto delle Pari Opportunità, compresa la promozione dell'uguaglianza di genere, delle minoranze e la crescita professionale equa. Il Fondo può investire inoltre in aziende con solide politiche anti-corruzione, che favoriscono un ambiente di lavoro positivo e un elevato livello di soddisfazione dei propri dipendenti.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;

- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a

fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 4: Regolamento del fondo interno Generali Consumo Responsabile

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate al Consumo Responsabile.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato anche da investimenti in aziende orientate allo sviluppo di un'economia che rispetta le risorse, tutela l'ambiente acquatico e la superficie terrestre. Il Fondo può investire inoltre in aziende che mirano alla riduzione degli sprechi, che commercializzano prodotti realizzati con materiale riciclato e adottano solide politiche di gestione dei rifiuti.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;

- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 5: Regolamento del fondo interno Generali Crescita Sostenibile

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds. Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio. Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate al Consumo Responsabile.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato da investimenti in aziende che operano anche nel campo delle infrastrutture economiche, sociali ed ambientali volte a migliorare la qualità della vita nelle città. Il Fondo può investire inoltre in imprese che applicano solide politiche di rispetto della forza lavoro e che adottano soluzioni volte alla riduzione dell'inquinamento. In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;

- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

l) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 6: Regolamento del fondo interno Generali Salute e Benessere

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è la crescita del capitale attraverso una politica di investimento che, al netto di una componente di liquidità a scopo gestionale, investe principalmente in OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio.

Gli attivi vengono selezionati anche in funzione di politiche di investimento orientate alla Salute e al Benessere.

Caratteristiche

La politica di investimento della gestione è volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite il principale utilizzo di strumenti di investimento ad elevata diversificazione (OICR, inclusi Exchange Traded Funds), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

In particolare, il Fondo è caratterizzato da investimenti in aziende che operano anche nel campo della Salute e del Benessere, dell'alimentazione naturale e biologica. Il Fondo può investire inoltre in aziende che producono beni e servizi che favoriscono uno stile di vita attivo e sano e che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo Interno in oggetto rientra nell'obiettivo massimo del 10%.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo Interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;

- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione e di overperformance;
- Imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura di 1.85% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.50%

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del Fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) *Fusione con fondi interni della Società*

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari al presente Fondo Interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, anche in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari, a particolari vicende del Fondo stesso, o con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) *Modifiche al Regolamento*


Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Sommario

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Assicurazione principale	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Valore del contratto	4
Art. 5 Clausola di rivalutazione	5
Art. 6 Calcolo del numero di quote dei fondi interni	5
Art. 7 Giorno di riferimento	5
Servizi connessi all'assicurazione principale	6
Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni	6
Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)	6
Art. 10 Servizio "Bilancia": investimento progressivo in quote	6
Assicurazioni complementari (facoltative)	7
Art. 11 Tutela: assicurazioni facoltative complementari	7
Art. 12 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante	8
Art. 13 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)	8
Art. 14 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)	8
CHE COSA NON È ASSICURATO?	9
Art. 15 Persone non assicurabili	9
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	9
Art. 16 Esclusioni e limitazioni	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	10
Art. 17 Dichiarazioni	10
Art. 18 Richieste di pagamento a Generali Italia	10
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	11
Art. 19 Limiti e mezzi di versamento del premio	11
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	12
Art. 20 Durata	12
Art. 21 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	12
Art. 22 Modifica delle condizioni del contratto	12
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	13
Art. 23 Recesso	13
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	13
Art. 24 Riscatto dell'assicurazione principale	13
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	14
Art. 25 Costi	14
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	15
Art. 26 Beneficiario	15
Art. 27 Cessione, pegno e vincolo	15
Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità	15
Art. 29 Rinvio alle norme di legge	15



Art. 30 Foro competente	15
Art. 31 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	16
ALLEGATI	17
Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV	17
Allegato 2: Regolamento del fondo interno Generali Tutela del Clima	18
Allegato 3: Regolamento del fondo interno Generali Pari Opportunità.....	20
Allegato 4: Regolamento del fondo interno Generali Consumo Responsabile.....	22
Allegato 5: Regolamento del fondo interno Generali Crescita Sostenibile	25
Allegato 6: Regolamento del fondo interno Generali Salute e Benessere	27

